



# COMUNE DI TORGIANO

Provincia di PERUGIA

**C O P I A**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**EMERGENZA CORONAVIRUS SCADENZE PAGAMENTI TRIBUTI E  
VERSAMENTO DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI.  
DETERMINAZIONI**

Nr. Progr. **55**  
Data 01/04/2020  
Seduta Nr. 12

L'anno DUEMILAVENTI, addì UNO del mese di APRILE alle ore 21:00 nella Sala Giunta, a seguito dell'invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

	Presente	Assente
Liberti Eridano	X	
PERSIA ATTILIO	X	
Falasci Elena	X	
Spaccini Francesco	X	
Mencolini Cristina	X	
TOTALE	5	

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA VIOLINI ELENA, il quale sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Liberti Eridano - sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**D.G.C. n. 55 del 01.04.2020**

## **EMERGENZA CORONAVIRUS SCADENZE PAGAMENTI TRIBUTI E VERSAMENTO DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI. DETERMINAZIONI**

**DATO ATTO CHE**, ai sensi del D.L. 18/2020 ed in conformità alle disposizioni adottate dal Sindaco, la seduta si è svolta in video conferenza, con la presenza di tutti i componenti e del Segretario Comunale in collegamento telematico, previo invio agli stessi delle proposte da esaminare via e-mail da parte dell'Ufficio Segreteria;

**PREMESSO** che:

- da inizio marzo è in corso una situazione di grave emergenza sanitaria a livello nazionale determinata dalla diffusione del contagio dal virus denominato "Coronavirus SARS-CoV-2" (Coronavirus d'ora in poi) e dalla pandemia derivante dalla malattia che lo stesso causa, denominata Covid-19 secondo la definizione adottata dall'OMS;
- la pericolosità di tale virus è insita nella sua elevata contagiosità, nella veloce trasmissibilità anche da parte di portatori "sani" e ignari, ed è dovuta alla gravità della malattia che scatena in molte persone contagiate fino a provocarne la morte;
- tali caratteristiche del virus hanno messo e stanno mettendo a dura prova il Sistema Sanitario Nazionale determinando una vera e propria emergenza nazionale oltreché mondiale;
- per far fronte all'emergenza sanitaria sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle autorità statali che da parte di quelle locali, volti a contenere la diffusione del virus;
- tra le diverse disposizioni, in prima istanza sono stati adottati il D.P.C.M. 4 marzo 2020 ed il D.P.C.M. 9 marzo 2020, pubblicato nella GU n. n.62 del 9/3/2020; con i quali è stato imposto alle persone il sostanziale divieto di allontanamento dalla propria abitazione fatta eccezione per ragioni di lavoro, di necessità e di salute;
- di fronte all'aggravarsi dell'emergenza è stato approvato dal Governo il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17/3/2020, con il quale sono state adottate diverse disposizioni tra le quali rilevano in ordine all'oggetto del presente atto quelle volte a regolare il funzionamento degli uffici pubblici e dei relativi organi collegiali nonché quelle in materia di atti e procedimenti amministrativi ed in materia finanziaria e fiscale;
- successivamente con il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 sono state introdotte altre misure restrittive che hanno ulteriormente limitato la possibilità di spostamento dei cittadini e ridotto le attività economiche che si può continuare a svolgere;

**CONSIDERATO** che:

- il D.P.C.M. 4 marzo 2020 ha disposto, dal giorno successivo a quello di efficacia del decreto e fino al 15 marzo 2020, la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, servizi che sono stati successivamente sospesi fino al 3 aprile 2020 dal D.P.C.M. 9 marzo 2020;
- in conseguenza della sospensione dei servizi educativi il Comune ha interrotto intervenendo sui soggetti affidatari, i servizi relativi agli asili nido comunali, alla refezione scolastica, al trasporto scolastico e l'erogazione degli altri servizi integrativi scolastici;

**CONSIDERATO** che nel DL 18/2020 rilevano in particolare:

- 1) in materia tributaria, valida anche per i tributi comunali:

- l'art.62 in quanto dispone che *“i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti ...., che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”*;
- l'art. 67 in quanto dispone che *“Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.”*;
- l'art.68 che in materia di riscossione coattiva, in quanto dispone: *“sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020”* a seguito di cartella di pagamento o di ingiunzione fiscale;
- 2) in materia di lavoro e di procedimenti amministrativi e contabili:
  - l'art. 87 in quanto dispone che: *“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019..., il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni...”*, determinando come conseguenza la sospensione del ricevimento del pubblico presso gli sportelli fisici comunali;
  - l'art. 103 che dispone la sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi relativi al periodo 23/02/2020-15/04/2020;
  - l'art.107 che dispone il differimento dei termini amministrativo-contabili degli enti locali, tra i quali quello previsto per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020, differito al 31/5/2020, e quello previsto per l’approvazione di alcune aliquote/tariffe delle entrate comunali e dei relativi regolamenti al 30/6/2020;

**DATO ATTO** che:

- a tutt’oggi, dall’esame dei provvedimenti assunti, nulla risulta disposto in merito al differimento dei termini di versamento volontario da parte di cittadini ed operatori economici in relazione al pagamento dei tributi comunali o di altre entrate dei servizi comunali;

**RILEVATO** che:

- rinviare o sospendere, nei mesi dell’emergenza sanitaria in atto, i termini dei pagamenti in scadenza costituisce una azione di cui il Comune può disporre al fine di alleviare concretamente l’aggravio conseguente alle difficoltà economiche in cui versano molti cittadini e tante attività economiche a causa dell’emergenza in corso, considerato che moltissime aziende e attività professionali, nonché moltissimi esercizi commerciali e servizi terziari in genere, hanno dovuto sospendere forzatamente le proprie attività e molte persone stanno subendo una riduzione delle loro entrate reddituali;
- tale rinvio consente anche di rispettare meglio le misure di distanziamento sociale introdotte dai decreti suddetti evitando che le persone si debbano recare presso uffici postali e bancari per pagare, e siano indotte ad uscire di casa esponendosi alla eventualità di entrare in contatto con altre persone e mettendo dunque a rischio la propria e l’altrui incolumità;

**RITENUTO** che per le ragioni sopra esposte si rende necessario adottare un provvedimento comunale volto a differire i termini di pagamento dei tributi comunali e a sospendere le entrate relative ai servizi comunali la cui erogazione è stata sospesa, con particolare riguardo a quelli scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;

**RILEVATO** che

- nei mesi di marzo, aprile e maggio erano e sono in scadenza la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP temporanea) e la tassa sui rifiuti (TARI), secondo quanto stabilito rispettivamente dall’art. 63 del D.Lgs 446/1997 e dall’art. 53 comma 3 del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti;
- nel medesimo periodo è altresì in scadenza il pagamento delle somme dovute in seguito alla notifica di avvisi di accertamento dei tributi comunali nonché sono in scadenza le rate dei provvedimenti di rateizzazione emessi in favore dei contribuenti, relativi ai tributi comunali;

**TENUTO CONTO** inoltre che si ritiene opportuno stabilire la non debenza delle rette dei servizi comunali legati ai servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ed alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, quali quelle degli asili nido, della refezione scolastica, del trasporto scolastico, riferite ai periodi di sospensione delle predette attività, decorrente dal 5 marzo 2020 fino attualmente al 3 aprile 2020 e comunque fino alla eventuale successiva data stabilita dai provvedimenti statali che saranno emanati;

**DATO ATTO** che l'art. 68 del D.L. 18/2020 ha stabilito che: *“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;

**TENUTO CONTO** tuttavia che l'attuale situazione di emergenza, l'approssimarsi delle scadenze dei tributi comunali e la lunga tempistica nonché la complessità di convocare il Consiglio comunale nell'attuale situazione di emergenza, rendono necessario intervenire in via d'urgenza, sulla scorta dei principi fissati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4435 del 23/07/2018, **fermo restando la necessità di sottoporre a successiva ratifica da parte dell'organo consiliare;**

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

**RICHIAMATO** l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020, che ha differito al 31 maggio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

**RITENUTO** conseguentemente di differire le scadenze del pagamento dei tributi comunali, nonché di sospendere il pagamento delle altre entrate relative ai servizi comunali la cui erogazione è stata sospesa, cadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, al 30 giugno 2020, stabilendo altresì la non applicazione delle sanzioni e di interessi in caso di versamento oltre i termini cadenti nei predetti mesi eventualmente già scaduti alla data di approvazione del presente provvedimento;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 762, della L. 160/2019, il quale stabilisce che il versamento dell'IMU deve essere effettuato ai soggetti passivi per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con esplicita deroga sul punto alla potestà regolamentare degli enti in materia di entrate di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/1997;

**CONSIDERATO** che il comma 777 dell'art. 1 della L. 160/2019 consente ai comuni, nell'esercizio della potestà regolamentare, di differire i termini di versamento per situazioni particolari;

**RITENUTO** quindi di proporre sul punto al Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 777, della L. 160/2019, di differire il versamento della prima rata dell'IMU, scadente il 16 giugno 2020, al 30 giugno 2020, fatta eccezione per la quota statale del tributo di cui al comma 744 dell'art. 1 della L. 160/2019, il cui eventuale differimento compete alla legge;

**RICHIAMATO** l'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (...) 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”;*

**RICHIAMATO** altresì l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

**DATO ATTO** che il differimento delle scadenze dei versamenti dei tributi comunali fino al mese di giugno ha un impatto negativo sulla situazione di cassa dell'Ente, a cui è possibile fare fronte, quanto meno fino al mese di giugno, ricorrendo agli attuali strumenti di flessibilità previsti dall'ordinamento (anticipazioni di cassa), considerando anche il beneficio apportato dall'anticipazione della erogazione da parte dello Stato della prima quota scadente a maggio del Fondo di solidarietà, il cui incasso è avvenuto in data odierna;

**ACQUISITI** il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi-Economato e del Responsabile dell'Area amministrativa e Personale comprensiva dei servizi educativi, ciascuno per le proprie competenze, ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi-Economato, in conformità all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli unanimi

## **DELIBERA**

1. **DI ASSUMERE** le motivazioni indicate in premessa come facenti parte integrante del presente dispositivo;
2. **DI DIFFERIRE**, i termini di versamento di tutti i tributi comunali scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, al 30 giugno 2020, ivi inclusi i termini per il versamento delle somme dovute in seguito alla notifica degli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni e quelli relativi ai provvedimenti di rateizzazione riferiti ai tributi comunali;
3. **DI SOSPENDERE** il pagamento delle altre entrate relative ai servizi comunali la cui erogazione è stata sospesa, scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, fino alla revoca della sospensione dei servizi stessi e alla loro riattivazione;
4. **DI STABILIRE** altresì che non si provvederà all'applicazione di ulteriori sanzioni e di interessi relativamente ai versamenti dovute in seguito alla notifica degli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni riferiti ai tributi comunali, indicati nel punto 2 e scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, qualora siano effettuati entro il 30 giugno 2020;
5. **DI STABILIRE**, per quanto riguarda la sospensione delle rateizzazioni scadenti nei mesi di marzo, aprile, maggio, di disporre automaticamente l'allungamento delle scadenze delle stesse di un numero di rate pari a quelle sospese a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata;
6. **DI STABILIRE** che la sospensione non riguarda il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, relativamente alle prestazioni eventualmente richieste ed erogabili in base alle attuali normative sui servizi indispensabili, nonché il pagamento dell'addizionale comunale IRPEF, la cui sospensione resta disciplinata dalle norme statali;
7. **DI STABILIRE** altresì che non sono dovute le rette dei servizi comunali legati ai servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ed alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, quali quelle degli asili nido, della refezione scolastica, del trasporto scolastico, riferite ai periodi di sospensione delle predette attività, decorrente dal 5 marzo 2020 fino attualmente al 3 aprile 2020 e comunque alla eventuale successiva data stabilita dai provvedimenti statali che saranno emanati;
8. **DI PROPORRE** alla ratifica del Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 777, della L. 160/2019, il differimento dei termini di pagamento di cui al punto 2 per TOSAP temporanea e TARI al 30 giugno 2020, nonché di versamento della prima rata dell'IMU, scadente il 16 giugno 2020, al 30 giugno 2020, fatta eccezione per la quota statale del tributo di cui al comma 744 dell'art. 1 della L. 160/2019, il cui eventuale differimento compete alla legge;
9. **DI COMUNICARE** ai concessionari dei servizi dell'asilo nido, della refezione scolastica e del trasporto scolastico, quanto stabilito, per i servizi di competenza, con il presente atto;
10. **DI DARE ATTO** che resta ferma la facoltà per i contribuenti/utenti di provvedere comunque al pagamento dei tributi alle scadenze ordinarie, anche se oggetto di sospensione;
11. **DI ADEGUARE** con successiva deliberazione il presente provvedimento alle eventuali modifiche normative che dovessero intervenire, sulla base di quanto ad oggi annunciato;
12. **DI DICHIARARE**, ravvisata l'urgenza ampiamente motivata in premessa, la presente deliberazione, con votazione separata favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.





# COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

**Area Finanziaria Tributi Patrimonio Economato**

**UFFICIO/SERVIZIO: *Bilancio***

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA G.C. n.55 del 01/04/2020

**OGGETTO:** EMERGENZA CORONAVIRUS SCADENZE PAGAMENTI TRIBUTI E VERSAMENTO DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI. DETERMINAZIONI

**L'ISTRUTTORE:** \_\_\_\_\_

**L'ASSESSORE PROPONENTE:** \_\_\_\_\_

---

## PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

**PARERE REGOLARITA' TECNICA:**

**FAVOREVOLE**

---

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Trepiedi Catia

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

**FAVOREVOLE**

---

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 151, COMMA 4, D. LGS. 267 DEL 18/07/2000, APPONE IL PROPRIO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE, PER L'IMPORTO DI EURO \_\_\_\_\_ CAP. DI SPESA N. \_\_\_\_\_ CENTRO DI COSTO N. \_\_\_\_\_ .

Torgiano, 01/04/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Trepiedi Catia

---



# COMUNE DI TORGIANO

## PROVINCIA DI PERUGIA

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

F.to Liberti Eridano

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DR.SSA Violini Elena

La presente deliberazione n. 55 del 01/04/2020

- è stata affissa all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_  
e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 - I° comma - D. Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267.

- è stata comunicata con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
- ai capogruppo consiliari;  
- alla Prefettura;

**IL Segretario Comunale**

F.to DR.SSA Violini Elena

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Torgiano, \_\_\_\_\_

**IL Segretario Comunale**

DR.SSA Violini Elena

La presente deliberazione

- è stata affissa all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_  
**senza opposizioni o reclami;**

**- è divenuta esecutiva il 01/04/2020**

perchè dichiara immediatamente eseguibile;

perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Torgiano, \_\_\_\_\_

**IL Segretario Comunale**

F.to DR.SSA Violini Elena

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO \_\_\_\_\_  
IN DATA \_\_\_\_\_

**IL Segretario Comunale**

F.to DR.SSA Violini Elena